

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5951 del 09/12/2020
Oggetto	Procedimento MO20A0020 (ex 7623/S) - Ditta individuale Azienda Agricola ROSSI QUINTO s, San Felice sul Panaro (MO) via Pioppe n. 451 Rilascio di autorizzazione ad eseguire i lavori di perforazione di un pozzo per la derivazione di acqua pubblica sotterranea presso il podere agricolo sito a San Felice sul Panaro (MO) in fregio a via Tassi, di proprietà della ditta richiedente, con destinazione di prelievo idrico ad uso irrigazione agricola (seminativi coltivati a pomodoro da industria).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6117 del 07/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno nove DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 - art. 16.

Procedimento MO20A0020 (ex 7623/S)

Ditta individuale **Azienda Agricola ROSSI QUINTO – San Felice sul Panaro (MO) via Pioppe n. 451**

Rilascio di autorizzazione ad eseguire i lavori di perforazione di un pozzo per la derivazione di acqua pubblica sotterranea presso il podere agricolo sito a San Felice sul Panaro (MO) in fregio a via Tassi, di proprietà della ditta richiedente, con destinazione di prelievo idrico ad uso irrigazione agricola (seminativi coltivati a pomodoro da industria).

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019 e disposizioni

transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì - Cesena e Rimini”, con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015 (in merito alle derivazioni ad uso irriguo);
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

premesso che:

- con istanza acquisita da ARPAE - S.A.C. di Modena con protocollo n. PG/2020/51709 in data 07/04/2020 la ditta individuale **Azienda Agricola ROSSI QUINTO** con sede a San Felice sul Panaro (MO) via Pioppe n. 451 ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola (seminativi coltivati a pomodoro da industria), mediante la perforazione di un pozzo;
- il pozzo in progetto verrà ubicato su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima, individuato catastalmente sul foglio 27 mappale 315 del NCT del comune di San Felice sul Panaro (MO), sito presso il podere di proprietà della ditta richiedente ubicato in fregio a via Tassi, esteso per circa 7,5 ettari di S.A.U.;

verificata la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di concessione ordinaria è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica di progetto con studio idrogeologico e con relativi allegati, a firma della dott. ssa geol. Cecilia Agostini;
- l'utenza idrica sotterranea avrà le seguenti caratteristiche:
 - n. 1 pozzo;
 - portata nominale di esercizio massima = **16,7 l/s**;
 - volume complessivamente derivabile = **7.500 m³/anno**;
 - il pozzo in progetto avrà le seguenti coordinate UTM Fuso 32* RER: X= 669.868; Y= 968.459;
 - il prelievo ricade nel corpo idrico non a rischio denominato “Pianura Alluvionale Padana – confinato superiore” – codice: 0630ER-DQ2-PPCS, con stato chimico e quantitativo **buono**;

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n.1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale **“media”** ed impatto **“lieve”**, la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di **“ATTRAZIONE”** (in cui la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia);

dato atto che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 7 del R. D. n. 1775/1933 e degli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R. R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po;
- la medesima Autorità Distrettuale ha approvato la c. d. “Direttiva Derivazioni” (delibera n. 8/2015, aggiornata dalla delibera n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c. d. “Metodo ERA”, definiti dalla medesima direttiva;
- l'unità “Demanio Acque” di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte, applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata “Direttiva Derivazioni”, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il piano di monitoraggio della piezometria e della soggiacenza con rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare, che verrà predisposto nell'atto di rilascio della concessione;

preso atto:

- che lo scrivente Servizio ha richiesto alla ditta richiedente alcune integrazioni tecnico documentali con nota protocollo n. PG/2020/65627 del 505/05/2020;

- che sono stati acquisiti i seguenti pareri istruttori, come previsto dall'art. 12 del Regolamento regionale n. 41/2001:

● Provincia di Modena – Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, registrato con protocollo dello scrivente ARPAE - S.A.C. al n. PG/2020/156597 in data 29/10/2020, che ha espresso parere favorevole, *con l'obbligo di sigillare tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati od in cattivo stato di manutenzione, ai sensi del comma 2.b.4.3 dell'art. 13C del vigente PTCP*;

● Consorzio della Bonifica Burana, registrato con protocollo dello scrivente ARPAE - S.A.C. al n. PG/2020/156597 in data 29/10/2020, che ha espresso quanto segue: *l'immobile circostante l'ubicazione del pozzo oggetto della richiesta concessione, censito nel Catasto Terreni Mappale n. 315 del Foglio 27 del Comune di San Felice sul Panaro (MO), è asoggettato al contributo consortile irriguo B1 (“mappale distante più di 300 metri d fino a 500 metri dal canale nel quale il Consorzio possa addurre acqua ad uso irriguo”). Il periodo in cui è compresa la disponibilità*

d'acqua superficiale nelle infrastrutture idrauliche consortili della zona, legato al funzionamento degli impianti idrovori consortili, è generalmente compreso tra il maggio e il settembre di ogni anno, fatte salve casi di forza maggiore od esigenze gestionali del Consorzio stesso.

verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa sotterranea derivabile rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle DGR n.1994/2006, n. 65/201 e, n. 1792/2016;
- le coltivazioni eseguite nel fondo agricolo del sig. Rossi Quinto, necessitano di irrigazioni primaverili precoci, anche al di fuori del normale calendario previsto nel servizio irriguo offerto dal Consorzio della Bonifica Burana;
- l'azienda dispone di un impianto di microirrigazione a goccia;

verificato, inoltre che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto (€ 230,00 in data 04/06/2020) per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione ordinaria in oggetto;

ritenuto che:

- l'autorizzazione alla perforazione del pozzo, possa essere rilasciata alle seguenti condizioni:
 1. di limitare la profondità del manufatto alla prima falda idrica utile intercettata, con posizionamento di filtro monofalda (profondità massima consentita pari a metri 50 da piano campagna);
 2. limitare il prelievo idrico utilizzando le acque superficiali disponibile nella rete irrigua consortile della Bonifica Burana durante i mesi di attivazione del servizio irriguo (maggio-settembre);
 3. provvedere ai lavori di sigillatura del pozzo esistente con la completa inertizzazione della colonna, come richiesto dal vigente PTCP della Provincia di Modena e richiamato nel previsto parere istruttorio;
 4. archiviazione del procedimento n. MOPPA2830/07RN01, con sigillatura completa del pozzo non più in utilizzo (rif. codice risorsa in Sisteb=MOA2632), ubicato sul foglio 29 mappale 6 del NCT del comune di San Felice sul Panaro;
- non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001, considerando inoltre quanto esposto nella relazione tecnica di progetto, nello studio idrogeologico ed in esito all'istruttoria tecnica svolta;

verificato inoltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 395 del 11/11/2020 è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità "Demanio Acque" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 scala L a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede:

il Dirigente determina

- a) di autorizzare, fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune interessato, ai sensi del disposto dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001 la ditta individuale **Azienda Agricola ROSSI QUINTO – San Felice sul Panaro (MO) via Pioppe n. 451** - C.F. RSSQNT35D06H835N, alla realizzazione di un pozzo presso podere di proprietà sito a San Felice sul Panaro (MO) in fregio a via Tassi, da destinare ad uso irrigazione agricola (seminativi coltivati a pomodoro da industria);
- b) di stabilire che il pozzo avrà la portata massima pari a l/s 16,7 con facoltà di prelievo idrico non superiore a m³/anno 7.500 – procedimento identificativo: MO20A0020 (ex 7623/S);**
- d) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sulla base degli indennizzi interpretativi della D.-G.-R. n. 486/2017;
- e) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;
- f) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore ad euro 200,00;
- g) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- h) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e

provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi;

i) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la dottoressa Barbara Villani e avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, si potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

l) di definire nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione del pozzo e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli elaborati ad essa allegati, richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL POZZO

L'opera di presa in progetto è costituita da un pozzo, da ubicare in comune di San Felice sul Panaro (MO) in fregio a via Tassi, presso il podere aziendale di proprietà del sig. Rossi Quinto.

Dati tecnici del pozzo:

- coordinate catastali: foglio 27 mappale 315 del NCT del comune di San Felice sul Panaro (MO);
- coordinate piane U.T.M RER.* fuso 32 X=669.868 Y=968.459;
- colonna tubolare con camicia in PVC filettato e atossico del diametro $\varnothing_{est}$ =mm.225;
- profondità massima da piano campagna = 50 metri;
- cementazione colonna sino a metri 5/6 da piano campagna o sino alla profondità del primo livello significativo di argilla compatta;
- avampozzo in cemento con botola ispezionabile;
- contatore volumetrico;
- **monofalda** (unico tratto filtrante in colonna);
- fondello pozzo;
- portata nominale massima di esercizio = **16,7 l/s**;
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw **15**.

1.2 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della perforazione o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio

ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 – COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE – S.A.C. di Modena - Unità Gestione Demanio Idrico, e/o tramite posta, o via e-mail/PEC (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);**

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena – ARPAE, la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- diametro e profondità del pozzo, tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampozzo**, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;
- la **scheda tecnica per pozzo extradomestico** fornita dallo scrivente Servizio.

2.3 A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui

risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/

Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/;

Istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 "Pozzi per acqua- Progettazione" del Comitato Termotecnico Italiano.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo il Servizio S..A.C. - ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;
- cementazione della colonna di metri 5,0 da piano campagna (o sino alla base dell'acquifero Ao);
- **il manufatto dovrà essere dotato di setti impermeabili per non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate, evitando la potenziale diffusione di eventuali inquinanti.**

- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.
- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia che dovrà contenere un foro del diametro di mm. 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni d'acqua.
- Nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscelazioni della falda captata con acque di superficie.

3.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo seguendo le indicazioni del D.P.R. 120 del 13/06/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo) oppure sulla base della vigente normativa sui rifiuti.

I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.

Le acque di risulta dalla perforazione e dallo spurgo dei pozzi potranno essere scaricate:

- in fognatura nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete fognaria";
- in acque superficiali nel rispetto dei limiti e delle autorizzazioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete acque superficiali".

E' vietato scaricare le acque provenienti dallo spurgo del pozzo direttamente nei fossi e nelle scoline stradali in assenza di specifica autorizzazione.

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verificino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

3.6 Prescrizione di cautela. L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.7 Dispositivo di misurazione - Il pozzo dovrà essere equipaggiato di un dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua sotterranea emunta.

3.8 Attivazione utenza idrica – Il presente provvedimento autorizza l'esecuzione dei suddetti lavori di perforazione del pozzo in argomento. L'utenza idrica sotterranea e la derivazione potrà conseguentemente essere attuata soltanto al rilascio del definitivo provvedimento di concessione, come stabilito dal vigente Regolamento regionale n. 41/2001.

3.9 Tombamento pozzo esistente Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo, il concessionario dovrà produrre allo scrivente Servizio una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, circa l'avvenuto tombamento del pozzo esistente (codice Sisteb=MOA2632), ubicato sul foglio 29 mappale 6 del NCT del comune di San Felice sul Panaro.

Tale tombamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 35 del Regolamento Regionale 20/11/2001 n° 41 e secondo quanto indicato nella relazione di progetto. Dell'avvenuto tombamento dovrà esserne data comunicazione scritta entro il predetto termine.

INDICAZIONI/PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL TOMBAMENTO DEL POZZO ESISTENTE (MOA3634):

- 1) rimozione dell'equipaggiamento (estrazione della pompa, collegamenti idraulici ed elettrici, tubo di mandata);
- 2) chiusura dell'imbocco/testa pozzo con taglio ed estrazione della camicia di rivestimento, per un tratto di circa 2 metri;
- 3) demolizione dell'avampozzo;
- 4) inertizzazione con sigillatura della colonna con iniezione dal fondo pozzo di materiali inerti certificati e norma di legge (terre e rocce da scavo);
- 5) in corrispondenza del tratto filtrante ripristinare la permeabilità idraulica con litologia di analoga granulometria;
- 6) una volta posato il dreno inserire un tappo di compactonite (cilindretti rigonfiabili) nella parte superiore del tratto filtrante;
- 7) eventuale realizzazione di massetto di sigillatura in calcestruzzo sulla testa del pozzo (tappo di protezione) al fine di garantire idonea impermeabilizzazione dalla superficie;
- 8) ripristino finale del piano di campagna.

Art. 4 – TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione e del cantiere dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;

5.3 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.4 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati ed alle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.5 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione.

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena

Dott.ssa Barbara Villani

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.